



COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

Deliberazione n. 698

Legge provinciale 24/91 e successive modificazioni, articolo 31, comma 2 – Approvazione del piano di controllo della cornacchia e della ghiandaia.

L'anno 2017, il giorno 10 aprile, a ore 14.30, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito il Comitato Faunistico Provinciale, presso la Sala Riunioni del Servizio Foreste e Fauna, in Trento, Via G.B. Trener n. 3.

Sono presenti i signori:

Maurizio Zanin

Marco Zucchelli

Vittorio Dorigoni

Paolo Pedrini

Alessandro Tamanini

Emilio Bampi

Sergio Merz

Osvaldo Negra

Adriano Pellegrini

Fernando Boso

Carlo Pezzato

Gianni Tezzele

Claudio Lucian

Renzo Paluselli

Fabrizio Boldrini

Lucio Sottovia

Sono assenti i signori:

Michele Dallapiccola

Fabrizio Dagostin

Andrea Mustoni

Giorgio Pizzini

Luigi Stefani

Federico Giuliani

Mario Bortolotti

Claudio Ferrari

Assiste la segretaria dottoressa Maria Lorenza Agnoli ed è presente la direttrice dell'Ufficio Faunistico, dottoressa Gabriella Rivaben.

Il Vicepresidente, verificato il numero legale degli intervenuti, a ore 14.35 dichiara aperta la seduta e, osservate le priorità stabilite all'ordine del giorno, apre la discussione.

È sottoposta al Comitato Faunistico la proposta di adottare il Piano provinciale di controllo della cornacchia e della ghiandaia per il periodo 2017-2020, predisposto dal Servizio Foreste e fauna.

Lo scopo delle azioni di controllo previste dal Piano proposto è la tutela delle coltivazioni, in particolare frutticole e cerealicole, dai danni causati dalle due specie. Tali danni sono esclusi dai benefici previsti dalla normativa provinciale per i danni causati da fauna selvatica, nelle aree in cui si registrano i maggiori danni, individuate con il supporto tecnico della Fondazione Mach.

Il fondamento giuridico delle stesse va rinvenuto nell'articolo 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 in base al quale tale attività può essere esercitata, fra l'altro, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale.

La possibilità di esercitare attività di controllo della fauna per le esigenze di cui all'articolo 31 della l.p. 24/1991 è inoltre ripresa dal Piano Faunistico provinciale.

Anche sulla base delle indicazioni del Piano Faunistico il Comitato faunistico, con deliberazione n. 630 del 27 giugno 2013, ha approvato un piano di controllo di cornacchia e ghiandaia, valido per tutto il territorio provinciale, per il periodo 2013 -2016.

Si tratta quindi di proseguire l'azione intrapresa attraverso un nuovo piano destinato ad esplicitare la sua efficacia fino al 31 dicembre 2020 e rinnovabile a questa scadenza.

Il Piano approvato in data odierna disciplina quindi:

- mezzi e metodi di intervento, con particolare attenzione ai metodi ecologici cui è dedicata una apposita sezione;

- periodo di intervento;
- destinazione della fauna abbattuta;
- operatori incaricati;
- singoli interventi di controllo;
- requisiti delle gabbie e numero degli zimbelli;
- numero massimo di capi prelevabili all'anno per le due specie (1600 cornacchie, 500 ghiandaie);
- monitoraggio delle popolazioni animali e del piano di controllo;
- sistema di rendicontazione.

Il Piano è valido fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovato alla scadenza.

La proposta di Piano è stata sottoposta all'Osservatorio faunistico provinciale e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per acquisire i loro pareri.

ISPRA, si è espresso favorevolmente con nota del 27 marzo 2017 protocollo n. 0175101.

Anche l'Osservatorio faunistico, si è espresso favorevolmente nella seduta dello scorso 4 aprile 2017.

Tutto ciò premesso,

IL COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

- visto l'articolo 31 della l.p. n. 24/91 e successive modificazioni, secondo cui il Comitato Faunistico può disporre, al fine di tutelare la produzione agricola, l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata per la tutela delle produzioni agricole;
- vista la proposta di Piano provinciale di controllo della cornacchia e della ghiandaia 2017-2020 predisposta dal Servizio Foreste e fauna;
- ritenuto di poter autorizzare tale forma di controllo con le modalità e i tempi indicati nella proposta di Piano provinciale di controllo della cornacchia nera e grigia e della ghiandaia per il periodo 2017-2020;
- visto il parere favorevole sul Piano espresso dall'ISPRA con nota del 27 marzo 2017 protocollo n. 0175101;
- visto il parere favorevole sul Piano espresso dall'Osservatorio Faunistico nella seduta del 4 aprile 2017;

- visto il verbale della seduta del Comitato Faunistico Provinciale del 10 aprile 2017, durante la quale è stato esaminato l'argomento;

con 12 voti favorevoli, 2 contrari, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare il Piano provinciale di controllo della cornacchia nera e grigia e della ghiandaia per il periodo 2017-2020, allegato alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

f.to dott.ssa Maria Lorenza Agnoli

IL VICEPRESIDENTE

f.to dott. Maurizio Zanin

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO DEL
COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

- f.to dott.ssa Maria Lorenza Agnoli -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Foreste e fauna

Ufficio Faunistico

**Piano provinciale di controllo della Cornacchia nera,
Cornacchia grigia e della Ghiandaia 2017-2020**

Acronimi:

SFF Servizio Foreste e fauna

EGC Ente Gestore della Caccia

PREMESSA

Il piano provinciale di controllo della Cornacchia nera e grigia (*Corvus corone* e *Corvus cornix*) e della Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) 2017-2020 intende proseguire l'azione già avviata del precedente piano, conclusosi nel 2016, che ha migliorato l'efficienza dell'azione di controllo, rispetto ai precedenti interventi puntuali, effettuati sulla base di singole autorizzazioni rilasciate dal Comitato Faunistico Provinciale (CFP).

Nell'ambito della Provincia autonoma di Trento il comparto agricolo riveste una notevole importanza sia di carattere economico sia dal punto di vista ambientale e sociale. La continua ricerca della qualità nelle produzioni ha permesso agli agricoltori di ottenere profitto dalla loro attività, mantenendo un costante contatto con il territorio e garantendone la manutenzione, la cura e la salvaguardia.

Il settore agricolo trentino si presenta decisamente frammentato in relazione al regime della proprietà. Circa il 56% delle aziende agricole ha, infatti, una superficie inferiore a un ettaro e le principali coltivazioni sono meleti e vigneti, alle quali si aggiungono piccoli frutti, ciliegi, colture orticole e mais. È chiaro, dunque, che anche una ridotta perdita di produzione su superfici così limitate può procurare una perdita economica non indifferente per la relativa azienda. Il danno prodotto dai corvidi non è distribuito in maniera uniforme sulle colture ma, localmente, può avere un'incidenza piuttosto forte. Il periodo in cui si verifica è legato al grado di maturazione delle colture e del ciclo biologico delle specie bersaglio.

Si distinguono due tipologie di danno. La prima riguarda l'asportazione del seme o del frutto prima che questo sia completamente maturo, come nel caso dei piccoli frutti, dei seminativi e della vite; ciò provoca una perdita quantitativa sul prodotto finale. La seconda tipologia è costituita dalla "beccata" del frutto o della pianta, principalmente nel caso di colture orticole, del mais e della mela, che causa un'immediata riduzione qualitativa del prodotto e tende ad innescare l'insorgenza di marciumi che portano ad una conseguente contrazione della produzione.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il controllo delle specie di fauna selvatica è previsto dall'articolo 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 per alcune esigenze, fra le quali la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali.

Nel Piano Faunistico provinciale, prima revisione – dicembre 2010, al capitolo 6.1.2.5 Risarcimento dei danni e prevenzione, sono riportate le seguenti considerazioni. *“Devono essere ancora ricordati gli interventi di controllo della fauna indirizzati alla prevenzione dei danni alla coltura agricola esercitati in conformità a quanto stabilito dall'art. 31 (comma 4) della LP 24/91 e nei limiti e modalità individuate dal CFP (Deliberazione n. 302 del 24 aprile 2001). Accanto a tale tipo di controllo, in applicazione dell'articolo 31, comma 2 della LP 24/91, possono essere rilasciate autorizzazioni, a firma del Presidente del CFP, su delega del Comitato stesso, per l'allontanamento e eventuale abbattimento di specie ornitiche che arrecano danno alle colture agricole. A questo scopo sono state utilizzate con successo anche trappole di tipo Larsen. L'autorizzazione è rilasciata a favore di persone, munite di porto d'arma per uso di caccia, nominativamente indicate dalle associazioni locali degli agricoltori, da singoli agricoltori o da aziende, in collaborazione con le Riserve di caccia territorialmente interessate”.*

Anche sulla base delle indicazioni del Piano Faunistico il CFP, con deliberazione n. 630 del 27 giugno 2013, ha approvato un piano di controllo di cornacchia e ghiandaia, valido per tutto il territorio provinciale, per il periodo 2013 -2016.

STATUS LOCALE

Le due popolazioni di corvidi per le quali si propone l'attuazione di misure di controllo numerico in provincia di Trento (cornacchia e ghiandaia) presentano uno status di conservazione favorevole per quanto riguarda sia l'areale distributivo, sia i contingenti.

Sul territorio provinciale, così come su scala nazionale, non si rilevano rischi per la conservazione delle specie in argomento. Qualora dai monitoraggi si rilevassero significative flessioni di consistenza su larga scala, saranno riviste le attività di contenimento delle specie.

METODI ECOLOGICI

I metodi ecologici di controllo, sebbene abbiano dimostrato di essere solo in parte efficaci, costituiranno specifici strumenti d'azione nell'ambito delle iniziative volte al contenimento dei danni arrecati da fauna selvatica. Occorre quindi che la loro corretta attuazione ed efficacia sia verificata in rapporto al ricorso, anche, ad azioni di natura cruenta.

Tali metodi comprendono le misure che, per ridurre numericamente la popolazione, agiscono sulle risorse ecologiche della specie bersaglio, ovvero limitano le risorse alimentari, di spazio e di altri elementi, importanti per le esigenze ecologiche ed etologiche della specie.

La prima misura di prevenzione per limitare la diffusione dei corvidi è l'eliminazione delle fonti trofiche artificiali di origine antropica, in particolar modo attraverso la gestione delle discariche e dei punti di raccolta dei rifiuti, e la limitazione delle immissioni di selvaggina allevata, che rappresenta un'abbondante e facile risorsa alimentare. Con riferimento a questo ultimo aspetto, l'indirizzo del Piano faunistico provinciale in vigore è quello di contenere i ripopolamenti di fauna selvatica. Questi interventi, infatti, sono attivabili solo come mezzo per rinforzare popolazioni che lo necessitano, previo studio accurato di fattibilità e stesura di un progetto esecutivo. Il Piano faunistico limita la possibilità d'immissione di specie alloctone al solo fagiano "*per finalità di tipo venatorio*", specificando che "*in questi rari casi si reputa necessario contestualizzare l'operazione nell'ambito di progetti che definiscano con chiarezza i criteri che si intendono adottare e le motivazioni poste alla base della scelta che rimane criticabile dal punto di vista naturalistico e culturale*".

I mezzi di difesa delle colture agrarie, volti a limitare i danni, di più comune impiego nel territorio provinciale, comprendono i dissuasori acustici - visivi - meccanici e le sostanze repellenti.

La protezione acustica consiste nell'uso di strumenti (detonatori o più comunemente detti "cannoncini") che provocano scoppi più o meno ripetuti, determinando l'allontanamento degli animali.

La protezione visiva è attuata posizionando "palloni predator", sagome dissuasive di varia forma e colore nonché nastri fluttuanti.

La protezione meccanica riguarda essenzialmente la tensione di fili trasversali o a zigzag e a diverse altezze e distanze (1,5-2,5 m).

La protezione chimica si attua mediante l'utilizzo di repellenti e si presta in particolare per contenere il prelievo di semente, un danno che può essere considerato meno rilevante nel contesto agricolo trentino rispetto a quello a carico delle colture frutticole.

L'esperienza maturata fino ad oggi sul territorio provinciale, riguardo l'applicazione dei metodi non cruenti, ha dimostrato che, già dopo qualche giorno, le misure perdono la loro

efficacia perché gli animali vi si adattano rapidamente. La riduzione e il contenimento del danno è solo parziale. Pertanto si ritiene di dover combinare, alternandoli, diversi metodi compresi quelli cruenti.

PIANO DI CONTROLLO

Motivazioni e obiettivo

L'esigenza di programmare azioni di controllo numerico delle popolazioni di cornacchia e ghiandaia nasce dai danni prodotti da queste specie alle coltivazioni agricole, in particolare alle colture frutticole e cerealicole.

Aree di intervento

Il controllo è esercitato nelle aree in cui si registrano i maggiori danni prodotti dalle suddette specie alle colture agricole, individuate con il supporto tecnico della Fondazione Edmud Mach.

Mezzi e metodi d'intervento

Le metodologie operative prescelte sono finalizzate a minimizzare gli impatti indesiderati sulle specie non target, assicurando in tal modo una adeguata selettività d'azione.

A tal fine è consentito l'utilizzo dei seguenti metodi.

1. **Gabbie-trappola tipo Larsen e Letter-box** con utilizzo di richiamo vivo. Si rimanda all'**Allegato 1** per la descrizione di questi strumenti di cattura e delle prescrizioni e norme per il loro corretto utilizzo.

Su ogni gabbia-trappola utilizzata o, nel periodo di inattività, detenuta in luogo chiuso e disattivata, deve essere posizionata una targa identificativa.

2. **Abbattimento con fucile** qualora risulti inefficace o inattuabile l'impiego delle gabbie-trappole in territori con peculiari problematiche.

E' effettuato osservando le seguenti modalità:

- *esclusivamente su animali fuori dei nidi;*
- *all'interno o in prossimità delle colture in atto;*
- *nel rispetto di tutte le altre prescrizioni e divieti previsti dall'art. 38 della L.P. 24/91;*
- *auspicabilmente con l'utilizzo di munizioni atossiche non contenenti piombo.*

I cacciatori che eseguono questa attività dovranno obbligatoriamente inserire la denuncia di uscita nell'apposita cassettona per ogni intervento di controllo.

Il prelievo annuo mediante arma da fuoco non dovrà di norma superare la quota del 35% del totale dei corvidi prelevati.

Il personale dipendente dall'EGC può esercitare il controllo, con tiro rigorosamente fuori dal nido, senza limitazione di forme, tempi e modalità.

Periodo d'intervento

Le attività di controllo sono consentite tra il 1° aprile e il 30 settembre, ai fini di interessare le fasi colturali suscettibili di danno.

Destinazione della fauna abbattuta e smaltimento delle carcasse

Il controllo si realizza con la soppressione degli esemplari catturati evitando inutili sofferenze agli animali (con le modalità previste dai documenti tecnico n. 19 dell'ISPRA). Non è previsto il rilascio di animali. E' possibile la cessione di esemplari catturati ad altri operatori per l'utilizzo come richiamo.

Le cornacchie catturate saranno smaltite presso i centri di smaltimento autorizzati oppure secondo le altre modalità previste dalle normative vigenti.

E' riservata al SFF la possibilità di richiedere la consegna delle carcasse degli animali abbattuti per la necessità o l'opportunità di effettuare sulle stesse indagini sanitarie o altri approfondimenti scientifici.

Operatori incaricati

La normativa provinciale (art. 31 della l.p. 24/91) prevede che il controllo faunistico sia esercitato *“dagli agenti preposti alla vigilanza ovvero dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone, purché in possesso della licenza per l'esercizio venatorio, secondo le indicazioni del Comitato faunistico provinciale”*.

I proprietari e conduttori di fondi, singoli o associati, attiveranno le singole iniziative di controllo direttamente (se in possesso di licenza per l'esercizio venatorio) o attraverso altro personale in possesso di tale requisito (cacciatori).

Il controllo non potrà essere esercitato da chi è incorso in sanzioni di cui alla l.p. 24/91 da meno di 5 anni.

Singoli interventi di controllo

I singoli interventi di controllo sono organizzati, a livello locale, attraverso le seguenti figure:

- un responsabile coordinatore;
- uno o più operatori.

Sia il responsabile coordinatore sia gli operatori sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni contenute in questo Piano e nei relativi allegati.

Il responsabile coordinatore comunica con preavviso minimo di 20 giorni al SFF l'intervento di controllo che intende attivare, specificando:

- l'area di intervento;
- la descrizione del danno:
 - tipo di coltura danneggiata;
 - tipo di danno arrecato (asportazione del prodotto, alterazione del prodotto ecc);
- stima della quantificazione del danno (ad es. kg di prodotto persi e/o danno economico subito);
 - periodo temporale in cui si verificano i danni;
- la superficie interessata dal controllo;
- l'arco temporale dell'intervento;
- il numero e il nominativo degli eventuali operatori coinvolti;
- i mezzi di cattura impiegati e, nel caso di impiego delle trappole, il numero delle stesse (la dislocazione e gli eventuali spostamenti delle gabbie dovranno essere comunicati direttamente alle stazioni forestali competenti);
- il nominativo della persona che detiene gli zimbelli e il numero massimo dei soggetti detenuti.

Il responsabile coordinatore comunica al SFF, entro il 30 ottobre di ogni anno, il numero complessivo e la specie dei soggetti catturati e lo sforzo di cattura espresso, a seconda del metodo attivato, come:

- numero di giornate - trappola;
- numero di uscite – fucile;
- analisi dell'efficacia del controllo in termini di riduzione del danno.

L'intervento di controllo è attuabile trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del progetto, anche in assenza di comunicazione da parte del SFF.

Gabbie di cattura e numero zimbelli

L'utilizzo delle gabbie di cattura è subordinato all'apposizione sulla stessa di una targhetta con il codice identificativo. Le trappole saranno posizionate in luogo discosto rispetto alle aree ad alta fruizione antropica.

Il numero di zimbelli detenibile, a supporto delle azioni di controllo, non può superare le due unità per ogni gabbia di cattura utilizzata.

Al termine dell'attività, e comunque entro il 30 settembre, gli zimbelli saranno liberati o soppressi.

Numero massimo di capi prelevabili

Il limite massimo annuo di individui prelevabili nel contesto del presente piano di controllo in questa prima fase è fissato in:

- a. 1.600 cornacchie;
- b. 500 ghiandaie.

Il contingente delle cornacchie è indicativamente ripartito in base all'ambito geografico di intervento, alla coltura e alla superficie agricola da salvaguardare, al numero storico di prelievi realizzati e all'evolversi delle dinamiche locali.

Monitoraggio delle popolazioni animali e del piano di controllo

Per valutare annualmente le azioni e gli effetti dell'attuazione del piano di controllo saranno attivate le seguenti attività:

- analisi del rapporto tra prelievo effettuato e programmato;
- analisi dell'efficacia delle azioni intraprese (sforzo di cattura/risultato);

Validità del piano

Il presente piano è valido fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovato alla scadenza.

Rendiconto

Il Servizio Foreste e fauna predisporrà una relazione tecnica per l'ambito provinciale contenente i dati relativi all'attività svolta e all'efficacia del controllo.

Allegato 1

Trappola Larsen: da utilizzarsi preferibilmente durante la fase territoriale pre-riproduttiva delle specie bersaglio.

La trappola Larsen è costituita da più scomparti, in uno dei quali viene detenuto un esemplare vivo a scopo di richiamo, mentre gli altri due servono per la cattura dei soggetti territoriali, mediante un dispositivo a scatto attivato da un finto posatoio. Per la cattura del primo soggetto da utilizzarsi quale richiamo vivo è possibile utilizzare la medesima trappola attivata con esca alimentare (sono particolarmente efficaci le uova). I soggetti territoriali di gazza attaccano l'intruso al fine di scacciarlo, con aggressività maggiore quanto più la trappola è posta vicino al nido e/o ai siti di pastura. Occorre quindi verificare accuratamente la localizzazione potenziale dei nidi e successivamente dei siti di pastura esistenti sul territorio. Inoltre il particolare stato di aggressività intraspecifica che caratterizza le coppie nidificanti durante le fasi riproduttive induce entrambi i partner ad entrare nella trappola Larsen; occorre pertanto evitare di procurar disturbo appena catturato il primo esemplare, ma attendere di catturare anche il secondo che cercherà di aiutare il partner in difficoltà.

Trappola Letter-box: da utilizzarsi prevalentemente nelle aree di pasturazione.

Per la cattura negli altri periodi dell'anno e particolarmente nelle aree di pastura si ricorre preferibilmente a gabbie-trappola tipo Letter-box, grandi voliere con dimensioni comprese tra 2x2x2 m e 3x4x3 nel cui tetto, spiovente verso il centro, viene lasciata centralmente un'apertura ad inganno, somigliante ad una scala adagiata, ove i pioli costituiscono i posatoi che sostengono i corvidi prima di scendere all'interno della stessa, attratte da idonea pasturazione o richiamo vivo. Bisogna prestare la massima attenzione affinché i posatoi non risultino troppo vicini, al fine di non ostacolare la discesa dei Corvidi nella voliera, ma che contemporaneamente non risultino troppo distanti tra loro da permettere la fuoriuscita degli stessi (optimum pari a 16-18 cm); ai lati della scala sono spesso collocate due assi che scendono entro la gabbia al fine di impedire la fuoriuscita degli animali catturati. Tali gabbioni in ragione degli ingombri e dei pesi risultano di difficile movimentazione sul territorio.

PRESCRIZIONI E NORME PER L'UTILIZZO DI GABBIE-TRAPPOLA

- *localizzazione delle gabbie trappola in prossimità dei nidi attivi o in costruzione e dei siti di pastura;*
- *attivazione delle trappole con richiamo vivo o eventualmente con esca alimentare;*
- *controllo giornaliero delle trappole (disinnescare sempre tutte le trappole se il giorno seguente non sono possibili i controlli; in caso di tempo limitato, innescare un numero di trappole corrispondenti al tempo disponibile);*
- *pronta liberazione nel luogo stesso di cattura degli animali eventualmente intrappolati, non appartenenti alla specie bersaglio;*
- *soppressione dei corvidi catturati in un luogo appartato;*
- *abbeveraggio, alimentazione e mantenimento in buono stato di salute del richiamo vivo;*
- *compilazione del rendiconto di abbattimento;*
- *spostamento delle trappole Larsen nei pressi di altri nidi qualora si constati la cessazione delle catture per alcuni giorni consecutivi;*
- *sostituzione saltuaria dei richiami vivi.*

Allegato 2

Al Servizio Foreste e fauna
Via G. B. Trener n. 3
38121 TRENTO

FAC – SIMILE
PROGETTO DI CONTROLLO DI CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA CON L'UTILIZZO
DI GABBIE TIPO "LARSEN"

Il responsabile Coordinatore (singoli agricoltori o rappresentanti di associazioni di categoria)

in qualità di (presidente consorzio, rappresentante di zona, proprietario di fondi ecc...)

comunica

di voler attuare il controllo di cornacchia nera e cornacchia grigia attraverso l'uso di gabbie di tipo "Larsen" o "Letter Box" secondo quanto previsto dal piano di controllo approvato in data 27 giugno 2013.

A tal fine si forniscono i seguenti elementi.

1. Descrizione del Danno (compilare tutti i campi sottostanti)

- Tipo di coltura danneggiata

- Tipo di danno arrecato alla coltura (ad Es. asportazione della produzione, alterazione del prodotto tramite la "beccata" o altri tipi di alterazione)

- Quantificazione stimata del danno arrecato (ad es. kg di prodotto persi per ha e/o danno economico subito ecc.)

- Periodo temporale in cui si verificano i danni.

2. Stima del contingente di cornacchie che frequentano la zona di interesse.

3. Individuazione dalla zona (comune e località) su cui verrà effettuato il controllo.

4. Numero, e modalità di controllo delle gabbie di tipo "Larsen" utilizzate (i punti in cui le trappole verranno posizionate dovranno essere comunicati alla stazione forestale di zona prima dell'inizio attività).

5. Numero di esemplari vivi da utilizzare come esca (il numero non dovrà superare quello delle gabbie Larsen utilizzate, questi animali potranno essere trattenuti solo fino alla fine del periodo di controllo).

6. Nome cognome, data e luogo di nascita del/dei responsabile/i delle cornacchie trattenute come esche vive.

7. Individuazione del/dei responsabile/i delle catture (nome, cognome, data e luogo di nascita).

8. Periodo temporale entro il quale si vuole svolgere il controllo

Ci si impegna a inviare al Servizio Foreste e fauna, ENTRO E NON OLTRE IL 30 OTTOBRE del corrente anno, un resoconto contenente il numero delle uscite effettuate/numero capi catturati e una quantificazione stimata della riduzione del danno in termini di produzione.

Il responsabile Coordinatore

La mancata rendicontazione fa venir meno la possibilità di attivare il controllo nell'anno successivo.

Allegato 3

Al Servizio Foreste e fauna
Via G. B. Trener n. 3
38121 TRENTO

FAC – SIMILE
PROGETTO DI CONTROLLO DI CORNACCHIA NERA, CORNACCHIA GRIGIA E GHIANDAIA CON
L'UTILIZZO DI FUCILE A MUNIZIONE SPEZZATA

IL responsabile Coordinatore (singoli agricoltori o rappresentanti di associazioni di categoria)

in qualità di (presidente consorzio, rappresentante di zona, proprietario di fondi ecc...)

comunica:

di voler attuare il controllo di cornacchia nera, cornacchia grigia e ghiandaia attraverso l'uso del fucile a munizione spezzata, secondo quanto previsto dal piano di controllo approvato in data 27 giugno 2013.

A tal fine si forniscono i seguenti elementi.

1. Descrizione del Danno (compilare tutti i campi sottostanti).

- Tipo di coltura danneggiata

- Tipo di danno arrecato alla coltura (ad Es. asportazione della produzione, alterazione del prodotto tramite la "beccata" o altri tipi di alterazione)

- Quantificazione stimata del danno arrecato (ad es. kg di prodotto persi per ha e/o danno economico subito ecc.)

- Periodo temporale in cui si verificano i danni.

2. Stima del contingente di cornacchie o ghiandaie che frequentano la zona di interesse.

3. Individuazione dalla zona (Comune e località) su cui verrà effettuato il controllo.

4. Numero di appostamenti fissi da cui verrà effettuato il controllo (la localizzazione precisa di questi appostamenti dovrà essere preventivamente comunicata alla stazione forestale competente).

5. Periodo temporale entro il quale si vuole svolgere il controllo (il periodo deve coincidere con il verificarsi dei danni).

dal _____ al _____

6. Nome, cognome, data e luogo di nascita degli incaricati al controllo (limite di 4 cacciatori per 100ha di superficie agricola).

Ci si impegna ad inviare al Servizio Foreste e fauna, ENTRO E NON OLTRE IL 30 OTTOBRE del corrente anno, un resoconto contenente il numero delle uscite effettuate/numero capi catturati e una quantificazione stimata della riduzione del danno in termini di produzione.

Il responsabile Coordinatore

La mancata rendicontazione fa venir meno la possibilità di attivare il controllo nell'anno successivo.